FLC CGIL
federazione lavoratori della conoscenza

FLC CGIL di Bergamo
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO
Tel. 0353594140 - Fax 035.19910323 – Sms 3351852813
www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it

Bergamo, **21/08/2019** **ALL' ALBO SINDACALE** (*da affiggere in tutti i plessi)*

- NOTIZIE n. 38 - 2019 -

Assunzione in ruolo e Compatibilità con altri lavori

In questi giorni sono numerosi i quesiti circa la possibilità, per chi riceve una **proposta di assunzione in servizio nella scuola**, di poter conservare o attivare **altre esperienze lavorative**, pubbliche o private.

Nella **scuola**, così come più in generale **nel pubblico impiego**, vale il principio di **esclusività del rapporto di lavoro pubblico**: articolo 53 comma 1 DLgs 165/01, articolo 60 e seguenti DLgs 3/57, articolo 508 DLgs 297/94. **Per essere assunti** a tempo indeterminato, occorre presentarsi in una **condizione di non occupazione**: l'eventuale rapporto di lavoro in essere deve cessare (l'interessato si deve licenziare, con una procedura online nel sito dell'INPS).

Tuttavia, all'atto stesso della sottoscrizione del contratto **si può chiedere l'aspettativa per un anno** sia **per motivi familiari/personali,** sia **per motivi di studio,** sia **per avviare un altro lavoro ma non "per mantenere un altro lavoro in essere"** (fa testo il **pronunciamento** della Corte dei Conti del Piemonte del 27 febbraio 2015).

ASPETTATIVA PER SVOLGERE UN ALTRO LAVORO Il **contratto nazionale di lavoro della scuola** (articolo 18 comma 3 CCNL 2007) consente di poter "effettuare una diversa esperienza lavorativa, o superare un periodo di prova", per un anno scolastico; così come, più in generale, lo consente per 12 mesi l'articolo 18 comma 2 della legge 183/10 (**collegato al lavoro**), sospendendo di fatto, in entrambi i casi, l'incompatibilità durante il periodo di fruizione dell'aspettativa. **Quando si inizia a lavorare a scuola si deve essere "liberi"**, ovvero non ci si deve trovare in una situazione di incompatibilità che, tra l'altro, viene richiesto di dichiarare.

Solo chi ha **già** un rapporto di lavoro nella scuola (o nel pubblico impego), **può sperimentare un diverso lavoro**, sia pubblico che privato o autonomo e perché ciò sussista è sufficiente l'**atto di sottoscrizione del contratto**.

Di conseguenza, chi già lavora nel privato, se vuole instaurare correttamente il rapporto di lavoro con la scuola si deve prima licenziare, poi firmare il contratto a scuola e solo "dopo" ne può instaurare un altro avendo chiesto l'aspettativa per un anno. Tutto questo vale sia per i **docenti** che per il **personale ATA**. Questa opportunità non riguarda però chi viene assunto da GRME durante il terzo anno del FIT perché ha un **contratto a tempo determinato annuale.**

RAPPORTI DI LAVORO *PART-TIME* L'unica possibilità di **lavorare contemporaneamente** nella scuola e nel settore privato, senza utilizzare l'aspettativa, è quella di chiedere (anche immediatamente al momento della sottoscrizione del contratto) di poter instaurare un **rapporto di lavoro** *part-time* **al 50%**, status che consente di effettuare simultaneamente due lavori diversi, purché non entrambi pubblici.

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA SCUOLA Per quanto riguarda invece un **diverso rapporto di lavoro a tempo determinato sempre all'interno della scuola pubblica**, ma in altro posto o profilo rispetto al ruolo, ci sono istituti specifici per poterlo fare: l'articolo 36 per i docenti (purché in diverso grado o classe di concorso) e l'articolo 59 per gli ATA.

DOTTORATI E ASSEGNI DI RICERCA Il rapporto di lavoro invece può essere regolarmente instaurato quando l'interessato usufruisce già di **dottorato di ricerca**, **borse di studio** post dottorato o **assegni di ricerca**. In questi casi si può chiedere un periodo di aspettativa secondo quanto indicato dal Miur nella circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011 senza incorrere in situazioni di incompatibilità.

LIBERA PROFESSIONE L'esercizio della libera professione **con iscrizione all'albo** può essere svolta **solo dal personale docente** anche se sottoscrive un contratto di lavoro a tempo pieno, a condizione che questa sia autorizzata dal dirigente e non interferisca con la funzione docente (articolo 508 DLgs 297/94).